



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio.

Classe L-33 (Scienze Economiche).

**Revisione contabile: le prime indicazioni per
le “nano-impresè”**

**AUDIT : the first indications for the "nano-
impresè"**

Relatore:

Prof. Giuliani Marco

Rapporto Finale di:

Antinori Martina

Anno Accademico 2019/2020

Ancona, Luglio 2020

Alla mia famiglia.

INDICE

INTRODUZIONE	Pag. 1
CAPITOLO 1: Introduzione all'attività di revisione contabile	Pag. 5
1.1 La revisione contabile	Pag. 5
1.2 Chi sono i soggetti incaricati	Pag. 7
1.3 Il rischio di revisione	Pag. 10
1.4 Il giudizio del revisione sul bilancio	Pag. 12
1.5 La documentazione del revisione	Pag. 14
CAPITOLO 2: La definizione di “NANO-IMPRESA”	Pag. 16
2.1 Nozione Giuridica	Pag. 16
2.2 Nozione Economica	Pag. 17
CAPITOLO 3: La revisione contabile nelle “nano-impresae”	Pag. 20
3.1 Il documento del CNDCEC	Pag. 20
3.2 Definizione della strategia di revisione	Pag. 22
3.3 Identificazione e valutazione del rischio	Pag. 23
3.4 Le risposte ai rischi	Pag. 24
3.5 Le principale criticità riscontrate	Pag. 26
3.6 Quale bilancio sottoporre per primo a revisione?	Pag. 31
CONCLUSIONE	Pag. 34
BIBLIOGRAFIA	Pag. 36

INTRODUZIONE

La comunicazione delle informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche delle imprese e di tutti gli operatori economici costituiscono un elemento fondamentale per un efficace sistema di economia di mercato. Tale sistema è caratterizzato dal fatto che i rapporti tra le varie parti sono regolati secondo i criteri di correttezza e trasparenza ed in base a regole chiare e comprensibili per tutti gli operatori. Uno degli strumenti più importanti, utilizzato al fine della comunicazione, è il bilancio d'esercizio. Possedere una corretta comunicazione tramite il bilancio di esercizio è un diritto/dovere che va tutelato attraverso modalità diverse, a seconda della società e dell'ambiente economico di appartenenza. In particolare, la tutela è assicurata attraverso il controllo di bilancio, effettuato da persone o da organi diversi da coloro che lo hanno predisposto, al fine di garantire indipendenza nella valutazione e nel giudizio.¹ L'attività di controllo di bilancio corrisponde alla nuova attività di revisione.

La revisione legale dei conti è una disciplina che nel corso degli anni è stata oggetto di un' importante evoluzione, indispensabile infatti è porre attenzione a tutte le novità che sono state introdotte sul piano normativo. I primi dati circa l'attività di revisione contabile si segnalano nel corso del XIII secolo in

¹ Marinelli Ugo, *Revisione Contabile: Principi e note metodologiche*. Terza edizione. Giappichelli Editore, 4 Feb 2014

Inghilterra, grazie alle Corporazioni che iniziarono ad applicare la disciplina. Successivamente si ebbe uno sviluppo dell'attività anche nelle colonie inglesi ed olandesi. Solo dal 1848 le società commerciali ebbero l'obbligo di sottoporre i propri bilanci al controllo e alla verifica da parte di un soggetto indipendente.

In Italia l'attività di revisione si è sviluppata a partire dagli anni 50, quando le società estere richiedevano un "accertamento" sui bilanci delle rispettive controllate presenti all'interno del territorio italiano. Successivamente, con il D.P.R. 136/1975, anche il Legislatore italiano ha previsto l'inserimento obbligatorio dell'attività di revisione legale dei conti almeno all'interno delle imprese di maggiore importanza, in particolare nelle società quotate. Uno dei più importanti interventi normativi in materia è rappresentato dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, denominato "Legge Draghi". Tra le novità più rilevanti introdotte dal citato provvedimento normativo vi è la ridefinizione dei compiti delle società di revisione e del collegio sindacale. In particolar modo tale Decreto stabilì come alle prime era assegnato il controllo contabile, quale espressione del giudizio sul bilancio d'esercizio, mentre al secondo, oltre ai compiti amministrativi e di legalità, veniva affidato il potere di vigilanza. Nel 2003, con la Riforma sul diritto societario, venne estesa l'attività di revisione contabile alla maggior parte delle società di capitali.

Successivamente, il 27 Gennaio 2010, con il Decreto Legislativo n. 39, il Legislatore italiano diede attuazione alla direttiva europea 26/43/CE avente quale principale scopo quello di garantire, all'interno degli Stati membri, l'unificazione dell'attività di revisione contabile in un *corpus* di regole e standard condivisi. L'aspetto fondamentale di tale Decreto è rappresentato dalla chiara definizione delle modalità professionali secondo le quali deve essere svolta la revisione. Viene sancito l'obbligo di svolgere la revisione secondo i principi internazionali (I.S.A.), adottati dalla Commissione Europea, a prescindere dalle caratteristiche del soggetto incaricato e dal tipo di società sottoposta a revisione.²

Da ultimo, invece, con Decreto Legislativo n. 14/2019 è stato esteso l'obbligo di nominare un revisore contabile anche alle imprese di dimensioni minori (cosiddette nano-imprese).

Il presente elaborato si prefigge lo scopo di approfondire la tematica della revisione legale dei conti, descrivendo, il ruolo del revisore, le sue caratteristiche e il rischio che si assume nel svolgere la sua attività.

In particolare, il capitolo terzo sarà dedicato all'analisi delle ultime novità di prassi, introdotte dal CNDCEC attraverso il documento denominato “*LA REVISIONE LEGALE NELLE “NANO-IMPRESSE”-Riflessioni e strumenti*”

² D'Angelo Paola. Evoluzione normativa della revisione legale in Italia ed in Europa, LeggiOggi, it. 20 Luglio 2015

operativi”, come noto, avente ad oggetto l'estensione della revisione legale dei conti alle imprese di “minori” dimensioni.

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE ALL'ATTIVITA' DI REVISIONE

1.1 LA REVISIONE LEGALE

La revisione legale viene definita dal Decreto legislativo n. 39/2010 come “la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del citato decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro”³.

L'obiettivo principale di tale intervento è quello di raccogliere, in un unico testo normativo, le disposizioni in materia di revisione. Il quadro normativo previgente, infatti, si presentava in maniera molto articolata: le disposizioni erano contenute in parte all'interno del codice civile, che definiva le società soggette a revisione, nonché i profili generali dell'esercizio dell'attività di revisione e, in parte, nel D.lgs. 27 Gennaio 1992, n. 88 che disciplinava i soggetti abilitati alla revisione e il registro dei revisori contabili⁴.

³ DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 .Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

⁴ Marinoni Marco Angelo, Revisione Legale dei Conti e Risk Approach. Giappichelli Editore-Torino,2015

Con il Decreto 39/2010 il termine “controllo contabile” è stato sostituito con “revisione legale dei conti”, attività che si basa su un meccanismo di verifica dei dati e delle informazioni contabili, volta a valutare comportamenti e risultati, in base a certi parametri e in rapporto agli obiettivi che le imprese devono raggiungere. Diversi possono essere gli “oggetti” da sottoporre a revisione, i quali variano a seconda di chi svolge l'attività, delle funzioni e degli scopi per cui è richiesta. L'attività di revisione può essere svolta da persone con competenze diverse, a seconda degli obiettivi da raggiungere.

Con il nuovo termine “revisione legale dei conti” introdotto dal citato Decreto si intende un complesso ordinato di verifiche, secondo un processo logico ben definito, aventi come obiettivo l'espressione di un giudizio indipendente sull'attività dell'informativa contabile, svolta *in primis* dal bilancio consolidato e dal bilancio d'esercizio⁵.

L'attività di revisione legale dei conti non è semplicemente un controllo puntuale su un certo documento contabile, da eseguirsi alla chiusura dell'esercizio, ma è un'attività che si svolge in maniera continuativa nel corso dell'esercizio sociale.

Questo appare evidente dal fatto che il revisore:

- 1) esprime con una relazione un giudizio sul bilancio;

⁵ Bauer Riccardo, La revisione legale dopo la riforma. Maggioli Editore, 2010

- 2) verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione.

Lo sviluppo dell'attività di revisione, a partire dal D.P.R n. 136/1975, ha determinato la formazione dei cosiddetti Principi di Revisione, cioè regole di comportamento e norme tecniche per rendere omogenea l'attività di controllo sulla contabilità e sul bilancio. Lo scopo di questi ultimi è quello di definire degli standard in base ai quali commisurare il livello qualitativo della revisione, con l'obiettivo di limitare la discrezionalità del soggetto incaricato senza però mai sostituire la sua valutazione professionale.

1.2 CHI SONO I SOGGETTI INCARICATI

La revisione sulle società viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il nuovo articolo 2477 del Codice Civile stabilisce che l'obbligo di nomina di un revisore sussiste se la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- per due esercizi consecutivi ha superato i limiti contenuti nell'art. 2435-bis.

La nomina viene effettuata entro trenta giorni dall'assemblea e se quest'ultima non provvede si procederà con l'intervento del tribunale, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Particolari risultano essere le disposizioni per le S.r.l. Infatti, l'articolo 2477 del Codice Civile stabilisce la nomina, salvo che lo Statuto non disponga diversamente, di un Sindaco unico, ossia di un organo monocratico in sostituzione di quello collegiale. In questo caso l'obiettivo principale del revisore è quello di contenere i costi generali e amministrativi per le strutture aziendali più piccole, andando ad accollare ad un'unica figura una moltitudine di compiti, adempimenti e responsabilità, i quali però non sempre sono equiparati ai compensi standard previsti.⁴

Il collegio sindacale può svolgere la funzione di revisore solamente se:

- la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- tale possibilità sia prevista all'interno dello statuto societario;
- il collegio sindacale è costituito interamente da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti;
- la società non è in controllo pubblico;

⁴ Marinoni Marco Angelo, Revisione Legale dei Conti e Risk Approach. Giappichelli Editore-Torino,2015

Il venire meno di una di queste condizioni fa sì che la revisione del bilancio debba essere svolta da un soggetto esterno. Il soggetto nominato per svolgere l'attività di revisione è tenuto a conseguire un adeguato livello di conoscenze e capacità e quindi ad assumere un comportamento professionale nello svolgimento dell'incarico⁶. In particolare il Decreto legislativo 39/2010 dispone l'utilizzo del cosiddetto scetticismo professionale, definito come “un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a frode o a errore”⁷. In ottemperanza a tale principio il revisore deve valutare criticamente tutti gli elementi probativi acquisiti durante lo svolgimento di tutte le sue verifiche.

Il principio di revisione internazionale ISA (Italia) 200, specifica che, sebbene il revisore possa fare affidamento sulla propria esperienza passata, in merito all'onestà e all'integrità della direzione e dei responsabili delle attività di *governance* della società revisionata, è in ogni caso tenuto a mantenere il necessario grado di scetticismo durante tutta la durata dell'incarico.

Inoltre il revisore è tenuto a rispettare i principi di riservatezza e segreto professionale, secondo i quali il soggetto incaricato a svolgere l'attività ha

6 D'onza Giuseppe e Marchi Giuliano, La Revisione del Bilancio. G. Giappichelli Editore , 2019

7 Decreto legislativo n.39, Art. 9 comma 4, 27 Gennaio 2010

l'obbligo di non divulgare informazioni e documenti riservati e soprattutto di non utilizzare questi ultimi a vantaggio proprio o di terzi⁶. Infine l'articolo 10 del D.lgs n. 39/2010 richiede che i soggetti incaricati “devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale”⁸. Relativamente all'indipendenza il legislatore ha previsto ulteriori norme che fanno riferimento al compenso percepito dal revisore. In particolare esso:

- 1) non può essere subordinato ad alcuna condizione;
- 2) non può essere stabilito in funzione degli esiti;
- 3) non può in alcun modo dipendere dalla prestazione svolta dal soggetto incaricato.

Il requisito di indipendenza deve sussistere durante tutto il periodo in cui si svolgono verifiche. In presenza di rischi per l'indipendenza, il soggetto abilitato alla revisione deve documentare nelle carte di lavoro non solo la propria attività di valutazione di tali rischi, ma anche l'esistenza di misure di salvaguardia⁶.

1.3 IL RISCHIO DI REVISIONE

6 D'onza Giuseppe e Marchi Giuliano, La Revisione del Bilancio. G. Giappichelli Editore , 2019

8 Decreto Legislativo n.39, 27 Gennaio 2010, Art.10

6 D'onza Giuseppe e Marchi Giuliano, La Revisione del Bilancio. G. Giappichelli Editore , 2019

L'attività di revisione comprende una serie di rischi, tipici di ogni attività investigativa. Il revisore deve possedere la “ragionevole sicurezza” che il bilancio nel suo complesso sia privo di “errori significativi”. Per errori significativi si intendono tutti quelli capaci di influenzare le decisioni dei destinatari del bilancio. In altre parole, il revisore, nello svolgimento della propria attività, deve tenere conto del rischio di revisione e della significatività. Il rischio di revisione attiene al pericolo di fornire un giudizio positivo su un bilancio contenente “errori significativi”. Ciò risulta strettamente legato anche al sistema di controllo interno adottato dall’impresa, che riguarda la capacità della stessa di individuare errori e porvi successivo rimedio.

Il revisore non può garantire che il bilancio sia “corretto”; va detto che gli errori sono più frequenti di quanto si pensi tant’è che l’OIC 29, trattando della relativa correzione, distingue tra errori non rilevanti e errori rilevanti⁹.

Il revisore, nello svolgimento della sua attività, può effettuare campionamenti errati, considerare attendibili informazioni errate, basare il giudizio su percezioni piuttosto che su elementi oggettivi.

Come è noto, inoltre, il revisore di un’impresa lavora principalmente attraverso il campionamento, soluzione connessa alla necessità di minimizzare tempi e costi

⁹ Vitali Roscini Franco. Revisione ed etica tra valutazione dei rischi e significatività. Il Sole 24 Ore/Guida alla contabilità e bilancio. 5 Dicembre 2019

dell'attività. Il campionamento finisce per incrementare il rischio di revisione dovuto sia alla scelta sbagliata del campione, sia al processo inferenziale.

Il rischio di revisione è composto dalle seguenti categorie:

- 1) rischio inerente: è il rischio che un'evidenza viziata di errori significativi intervenga nella formulazione di un'asserzione in ipotesi di assenza di controllo interno;
- 2) rischio di controllo: è il rischio che un errore significativo non sia intercettato dal sistema di controllo interno;
- 3) rischio di rilevazione: è il rischio che le procedure di audit portino ad affermare che un'evidenza viziata da errori significativi sia corretta quando in realtà non lo è¹⁰.

1.4 IL GIUDIZIO DEL REVISORE SUL BILANCIO

La finalità principale dell'incarico è quella di esprimere un giudizio sul bilancio della società sottoposta a revisione. A questo riguardo il principio di revisione ISA Italia 700 prevede due categorie di giudizio professionale sul bilancio:

¹⁰ Brutti Giancarlo e Perugini Maria Roberta. Audit e GDPR: Manuale per le attività di verifica e sorveglianza del titolare e del DPO (Data Protection Officer). Franco Angeli, 2019

- 1) giudizio senza modifiche: si ha quando secondo il revisore il bilancio è redatto in tutti gli aspetti significativi in conformità alla normativa di riferimento;
- 2) giudizio con modifica: si ha nell'ipotesi in cui il bilancio contenga errori significativi o il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti per poter concludere la propria analisi riguardo la presenza di errori significativi di bilancio.

A sua volta il giudizio con modifica può essere suddiviso in:

- giudizio con rilevi;
- giudizio negativo;
- dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

Il revisore deciderà di esprimere un giudizio con rilievi se:

- conclude che gli effetti sul bilancio degli errori e/o delle frodi rilevati sono significativi ma non pervasivi;
- non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sui quali basare il proprio giudizio, ma conclude ugualmente che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori e frodi non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi.

Il giudizio sarà negativo nel caso in cui il revisore ha acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati in merito, ma conclude che gli effetti sul bilancio degli errori e/o delle frodi sono significativi e pervasivi.

Infine, il revisore può decidere di esprimere anche una dichiarazione di impossibilità di dare un giudizio qualora:

- non è in grado di raccogliere elementi probativi sufficienti e appropriati sui quali basare il proprio giudizio, dovendo pertanto concludere che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori e/o delle frodi non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi;
- vi sono notevoli incertezze; in tal caso conclude che, pur avendo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su ciascuna singola incertezza, non sia possibile formare un giudizio sul bilancio, a causa della potenziale interazione delle incertezze e del loro possibile effetto cumulato sul bilancio¹¹.

1.5 LA DOCUMENTAZIONE DEL REVISORE

Le carte di lavoro rappresentano la formalizzazione delle procedure di revisione svolte, degli elementi probativi acquisiti, delle conclusioni a cui è giunto il revisore nello svolgimento dell'iter di revisione. La documentazione del revisore

¹¹ Gentili Giorgio. La nuova revisione legale dei conti con gli ISA Italia. Cesi Professionale. 2016

viene disciplinata dall'art. 10-quater del Decreto Legislativo n. 39/2010. L'obiettivo principale è quello di indurre il revisore legale o la società di revisione a creare un fascicolo per ogni attività svolta. Il fascicolo di revisione deve essere chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la relazione di revisione. I documenti, inoltre, devono essere conservati per dieci anni dalla data di relazione.

Oltre alle disposizioni del citato Decreto si devono richiamare anche quelle contenute nel principio ISCQ 1, il quale specifica che la documentazione è di proprietà del revisore. Ciò comporta che hanno il diritto ad accedere alle carte di lavoro soltanto l'Autorità giudiziaria, gli ispettori della qualità, il revisore subentrante e il revisore principale (in caso di bilancio consolidato). Amministratori, soci o altri soggetti non hanno alcun diritto di visione dei documenti, anche se sono potenzialmente interessati. Le carte di lavoro devono inoltre essere rintracciabili e custodite in modo riservato, integro e sicuro. Esse devono essere predisposte in modo tempestivo, anche se non esiste un termine perentorio.

CAPITOLO 2

LA DEFINIZIONE DI “NANO- IMPRESE”

“Nuova creatura giuridica derivante dalla riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e dalle successive modifiche”

(D'Alessio Raffaele, Presidente del gruppo di lavoro del CNDCEC. Gennaio 2020)

2.1 NOZIONE GIURIDICA

La nuova disciplina sulla revisione ha previsto un ampliamento della citata attività professionale, estendendone l'applicabilità ad una fascia di soggetti economici, convenzionalmente denominati “nano-imprese”, sia per la minore entità dei parametri di bilancio a cui si deve fare riferimento, sia per le differenti caratteristiche delle medesime¹².

Nella nostra legislazione l’espressione “nano-imprese” non risulta essere presente, ma lentamente si assiste alla sua affermazione nella dottrina proprio per far riferimento a tutti gli interventi normativi che prevedono il controllo e la revisione nelle società di minori dimensioni. La legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, ha introdotto l’art. 2-bis, che

¹² CNDCEC. La revisione legale nelle “nano- imprese”. Gennaio 2020

prevede una nuova modifica dei limiti dimensionali sanciti dall'art. 2477 del Codice Civile.

A livello giuridico-quantitativo, con il termine “nano-imprese” si indicano tutte le società a responsabilità limitata che sono obbligate alla revisione legale, in quanto hanno superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità¹³.

2.2 NOZIONE ECONOMICA

Dal punto di vista economico-qualitativo, invece, con il termine “nano-impresa” si indica una società di ridotte dimensioni, che possiede al suo interno particolari caratteristiche strutturali. Si fa riferimento ad imprese che generalmente sono governate da un numero limitato di soggetti, ai quali sono affidati un'ampia gamma di controlli. Le nano-imprese sono principalmente impegnate in operazioni semplici e lineari che a loro volta prevedono registrazioni contabili altrettanto basilari. Poche risultano le linee di attività e i prodotti sviluppati. Ne consegue che il numero di dipendenti presenti all'interno dell'azienda è minimo e quest'ultimi sono incaricati a svolgere una o più funzioni aziendali.

¹³ Magnano San Lio Luca. Convivenza più facile tra nano-imprese e revisione legale. Guida alla contabilità e bilancio/ Il Sole 24 Ore. 5 Marzo 2020

L'imprenditore-proprietario conosce tutti i suoi dipendenti, si occupa della gestione operativa e interviene direttamente anche in attività quotidiane. Egli ha un rapporto diretto con la rete dei clienti e dei fornitori e le politiche di marketing dipendono prevalentemente dai contatti personali che l'imprenditore stesso intrattiene¹⁴. E' importante sottolineare che non necessariamente in un'impresa di piccole dimensioni debbano riscontrarsi le citate caratteristiche qualitative, atteso che la medesima potrebbe far parte di un gruppo e quindi risultare maggiormente proceduralizzata e complessa.

Ciò posto, al fine di pianificare e svolgere correttamente la revisione legale, il professionista deve effettuare e valutare l'analisi delle caratteristiche qualitative in base al proprio giudizio professionale, non tralasciando le relazioni di controllo collegamento, anche di fatto, tra imprese di piccole dimensioni.

Altra caratteristica importante delle nano-imprese è relativa all'esistenza di un contenuto controllo interno, quale auto-capacità di prevenire o successivamente correggere gli errori.

Spesso, inoltre, nelle nano-imprese il supporto informativo al processo decisionale è carente, la gerarchia manageriale approssimata e la separazione funzionale

¹⁴ Cavalluzzo Nicola e Martignoni Valentina. Nano-imprese: Isa Italia con meno ansia per il revisore. Il Sole 24 Ore. 10 Marzo 2020

confusa, cosicché il rischio connesso al controllo, cioè la probabilità che gli errori sfuggano al presidio interno aziendale, è generalmente elevato.

Se da un lato ammettere un rischio di controllo elevato consente di evitare lunghe e complesse procedure di conformità sull'organizzazione interna, dall'altro significa accettare la necessità di svolgere a priori test diffusi, ampi ed impegnativi, per ogni posta di bilancio in cui per il revisore risulta prevedibile la presenza di errori significativi.

In altre parole, l'attività di pianificazione nelle nano-imprese è sicuramente più semplice, ma nel contempo l'attività di verifica risulta più intensa¹⁵.

¹⁵ Ceradini Claudio. Indicazioni ad hoc per il debutto della revisione nelle nano-imprese. Il sole 24 Ore/ Guida al diritto. 6 Gennaio 2020

CAPITOLO 3

LA REVISIONE CONTABILE NELLE NANO-IMPRESA

3.1 IL DOCUMENTO DEL CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha avuto un ruolo molto attivo all'interno dell'ultima modifica normativa, riguardante i limiti dimensionali che comportano l'obbligo di nominare un soggetto incaricato alla revisione legale dei conti. A seguito dei numerosi dibattiti, la soluzione a cui si è giunti, secondo il Consiglio Nazionale, rappresenta un compromesso accettabile, giusto equilibrio tra le esigenze di contenimento dei costi per l'impresa e per il sistema in generale e la tutela della ratio e finalità della riforma della Legge fallimentare.

Lo scopo principale di tale legge è quello di affidare al controllo contabile una funzione di prevenzione dei rischi, in modo da assicurare tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa. L'abbassamento delle soglie dimensionali predisposte da tale documento ha allargato il numero di imprese soggette a revisione contabile, comprendendo anche realtà di minori dimensioni, alle quali quindi corrisponderanno tutti i vantaggi e gli svantaggi relativi all'introduzione di tale attività. L'elemento maggiormente critico potrebbe essere dovuto al costo che le imprese devono sostenere, il quale potrebbe risultare eccessivamente alto.

Dall'altro lato, però, questi soggetti giuridici potranno godere, come le grandi imprese, di tutti i benefici connessi all'attività di revisione, in quanto quest'ultima costituisce una garanzia circa l'attendibilità, la chiarezza e trasparenza dell'informativa finanziaria. Nonostante il CNDCEC abbia accolto in maniera entusiasmante e positiva i recenti interventi normativi, allo stesso tempo è pienamente cosciente della complessità e difficoltà dello sviluppo dell'attività di revisione contabile nelle realtà minori¹⁶. Infatti le regole predisposte all'interno dei principi di revisione contabile (Isa Italia) devono essere applicate indipendentemente dalla dimensione e organizzazione della società revisionata. Ciò viene sottolineato anche dal frequente utilizzo dell'espressione “*An Audit is an Audit*”. Non sono ammessi quindi escamotage nello svolgimento dell'incarico per il fatto di operare sul bilancio di una piccola impresa ritenuta poco rischiosa. Tuttavia sono gli stessi Isa Italia a non ignorare le caratteristiche della revisione della piccola impresa, anzi essi contengono al proprio interno specifici paragrafi volti ad agevolare l'applicazione degli standard nelle imprese di dimensioni minori. D'altro canto però tali indicazioni sono necessariamente sintetiche e molto generali. Proprio per questo si è diffusa la necessità di possedere un documento

¹⁶ Miani Massimo (Presidente del CNDCEC). La revisione legale nelle “nano-imprese”. Riflessioni e strumenti operativi. Gennaio 2020

che vada ad illustrare, in maniera dettagliata, come la revisione debba essere svolta nelle realtà di minore dimensione¹⁷.

3.2 LA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA DI REVISIONE

L'attività di revisione contabile nelle nano-imprese presenta una serie di peculiarità rispetto a quella svolta nelle realtà maggiori. È opportuno evidenziare come alcuni principi internazionali di revisione potrebbero essere non applicabili nella revisione delle nano-imprese, poiché contengono regole non adeguate alle caratteristiche dell'incarico. Inoltre, nel caso in cui un principio di revisione sia applicabile, non è detto che lo siano tutte le regole in esso contenute. In primo luogo il revisore della nano- impresa organizza, gestisce e svolge l'attività in maniera proporzionale alla dimensione e alla complessità del soggetto sottoposto a revisione. L'incarico potrebbe essere totalmente svolto da un team di revisione ristretto e fin dalle procedure preliminari il coordinamento e la comunicazione tra i componenti risulta essere molto più semplice. La strategia generale di revisione è strettamente incentrata alla definizione della portata,tempistica e criteri generali relativi allo svolgimento dell'attività. Nel caso delle nano-imprese essa si presentano con una struttura abbastanza snella, ma ciò rende necessaria la

¹⁷ Magnano San Lio Luca. Imprese di dimensioni minori, gli ISA Italia “guidano” la revisione. Il Sole 24 Ore. 7 Gennaio 2020

predisposizione di un piano operativo più dettagliato, sviluppato prendendo in considerazione il fatto che spesso il controllo interno, in questo tipo di società, è poco formalizzato.¹⁴

3.3 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le due fasi di identificazione e di valutazione dei rischi sono sequenziali poiché l'identificazione dei rischi precede, in senso logico, la loro valutazione. L'approccio per l'identificazione dei rischi, suggerito all'interno del documento, prevede che:

- 1) sia fondamentale procedere alla valutazione del rischio intrinseco, poiché in genere si presume un rischio di controllo alto;
- 2) si debba procedere all'utilizzo del filtro della significatività per distinguere i rischi, la cui risposta viene affidata tramite le procedure di validità o di analisi comparativa finale¹³.

Le procedure semplificate previste per le realtà di minori dimensioni consentono di calcolare in maniera diretta il rischio di errori significativi. Questo accade poiché il revisore, in presenza di un controllo interno poco formale o non scritto,

¹⁴ Cavalluzzo Nicola e Martignoni Valentina. Nano-imprese: Isa Italia con meno ansia per il revisore. Il Sole 24 Ore. 10 Marzo 2020

¹³ Magnano San Lio Luca. Convivenza più facile tra nano-imprese e revisione legale. Guida alla contabilità e bilancio/ Il Sole 24 Ore. 5 Marzo 2020

decide di affidare a quest'ultimo un rischio elevato o massimo in quanto ritenuto non idoneo a pervenire, individuare e correggere gli errori significativi presenti nel bilancio.

Il revisore in questo caso non è tenuto ad effettuare dei test sull'efficacia del sistema di controllo interno, in quanto ritiene di non poter far affidamento su di esso. L'esecuzione di tali test rappresenterebbe solamente un carico di lavoro maggiore e non sarebbe comunque utile allo svolgimento e al miglioramento della qualità della revisione.

La conseguenza è che la valutazione del rischio residuo è strettamente influenzata dal livello del rischio intrinseco. Va precisato comunque che la comprensione del controllo interno è un'attività obbligatoria, qualunque sia la dimensione dell'azienda, in quanto la valutazione di quest'ultimo consente di identificare i punti di forza e di debolezza dell'azienda, ma soprattutto il grado di affidabilità del sistema.

3.4 LE RISPOSTE AI RISCHI

Una volta identificati e valutati i rischi, il revisore procederà alla determinazione delle risposte che permetteranno di abbassare, ad un livello accettabile, il rischio di errori significativi presenti nel bilancio. In ragione degli scopi gli Isa prevedono la possibilità di adottare due tipi di procedure:

-procedure di conformità;

-procedure di validità.

Le prime rappresentano dei veri e propri sondaggi, che consentono di acquisire tutti gli elementi probativi sufficienti e appropriati per la valutazione del sistema di controllo interno. Le seconde hanno invece come scopo la verifica della corretta applicazione delle asserzioni. Esse si dividono in verifiche di dettaglio e procedure di analisi comparativa. Tali procedure devono essere svolte per ciascuna classe di operazioni, saldo contabile e informativa ritenuta significativa. Riguardo la tempistica, le verifiche di validità possono essere distinte tra quelle della fase di interim e quelle della fase final. Le prime non sono sufficienti dovendosi procedere ad ulteriori test di sostanza o di controllo. A fronte di un sistema di controllo interno ridotto, tipico delle nano-imprese, il revisore deciderà di affidare ad esso un rischio elevato e quindi procedere a definire le risposte mediante le procedure di validità rispetto a quelle di conformità.

In relazione alle caratteristiche tipiche delle nano-imprese, le procedure di revisione si distinguono in termini di:

- natura: sono preferibili le ispezioni documentali, le richieste esterne, i ricalcoli e le indagini;
- tempistica: vengono privilegiati i controlli in fase di final;

- estensione: poiché le procedure di validità sono l'unica fonte, si deve garantire la massima estensione fino a riguardare l'intero universo.

La maggior parte delle operazioni relative alle nano-imprese risultano essere semplici e strettamente collegate all'attività di acquisto e di vendita. Relativamente a ciò, l'obbligo di fatturazione elettronica, introdotto dal 1 Gennaio 2019, può agevolare il revisore e consentire, in alcuni casi, controlli estesi all'intero universo, senza particolari sovraccarichi di lavoro.

3.5 LE PRINCIPALI CIRITCITA' RISCONTRATE

Uno degli aspetti più rilevanti e più critici della prima revisione contabile, che si svolge all'interno delle nano-imprese, è costituito dalla determinazione del carico lavorativo che il revisore deve sostenere e dall'acquisizione degli elementi probativi sufficienti e appropriati relativi ai saldi di apertura, disciplinato dall'Isa 510. Errori presenti nei saldi di apertura potrebbero impattare in maniera significativa l'intero bilancio e dovranno essere comunicati alla direzione e ai responsabili dell'attività di governance, secondo quanto sancito dall'Isa 450. Logicamente alcune disposizioni contenute all'interno dei principi di revisione internazionali, come il ricorso alla collaborazione tra il revisore attuale e quello precedente, non trovano applicazione durante lo svolgimento del primo incarico, poiché il bilancio delle piccole realtà viene per la prima volta revisionato a partire

dal 2020. Ciò determina delle conseguenze quando il revisore è impegnato ad acquisire elementi relativi alla voce delle rimanenze iniziali di magazzino. Nell'ambito delle nano-imprese, infatti, questa procedura risulta essere maggiormente critica poiché tali attività sono caratterizzate da assenza o inaffidabilità delle scritture contabili di magazzino. Come per le realtà più grandi, nel caso di errori significativi ma non pervasivi, il revisore deve emettere un giudizio con rilievi¹².

Le nano-imprese ricorrono inoltre all'esternalizzazione della gestione della contabilità e dei relativi adempimenti. Ciò viene disciplinato all'interno dell'Isa 402, il quale oltre a definire le responsabilità di entrambi i soggetti (impresa utilizzatrice e fornitore di servizi), tratta le modalità con cui il revisore acquisisce adeguata conoscenza dell'impresa utilizzatrice. È importante, in questi casi, la presenza di rapporti maggiormente formalizzati tra società e commercialista, sia in termini di condivisione delle informazioni contabili che di previsioni specifiche da introdurre nel mandato professionale (alcuni esempi possono riguardare l'autorizzazione che il cliente può dare al commercialista per la fornitura di dati e informazioni al revisore; il diritto del revisore di accedere presso lo studio commerciale; la quantificazione di specifici onorari per il tempo che il commercialista dovrà dedicare al revisore). In genere quasi tutte le attività delle

¹² CNDCEC. La revisione legale nelle “nano- imprese”. Gennaio 2020

nano-imprese vengono esternalizzate, ad eccezione della gestione del ciclo attivo e passivo che in genere viene svolto internamente¹⁸.

L'esternalizzazione costituisce però anche un elemento positivo per le aziende di minori dimensioni, perché molto spesso queste realtà non possiedono competenze contabili adeguate come la rilevazione, l'elaborazione e la registrazione delle operazioni. Ciò comporta sicuramente una riduzione del rischio di errori significativi. È necessario precisare comunque che l'utilizzo di un fornitore di servizi non riduce la responsabilità dell'impresa in merito alla costituzione e al mantenimento di un sistema di controllo interno efficace. L'impresa utilizzatrice dei servizi di tenuta della contabilità può stabilire controlli sui servizi del fornitore. Il revisore innanzitutto deve procedere a valutare tali controlli, al fine di verificare se questi operino efficacemente per alcune o per tutte le asserzioni. Essi possono riguardare:

- il confronto dei dati e delle informazioni inviate al fornitore di servizi con quelle ricevute dallo stesso dopo l'elaborazione.
- l'analisi periodica dei conti di mastro inviati dal fornitore di servizi.
- la riconciliazione degli estratti conto presenti nel sistema amministrativo con gli elaborati del fornitore di servizi.

¹⁸ Bozza Ermando. Nanoimprese, revisori al chiostro. Un surplus di lavoro per la verifica dei saldi iniziali. ItaliaOggi. 16 Gennaio 2020.

- l'analisi della ragionevolezza e il ricalcolo dei costi, ricavi, debiti e crediti.
- la verifica della competenza economica dei costi e dei ricavi.
- la verifica degli oneri pluriennali.
- la verifica di coerenza tra i dati inseriti nel bilancio di verifica e i prospetti di bilancio inviati dal fornitore di servizi.

Può capitare che il revisore ritenga che i controlli istituiti dall'impresa utilizzatrice non risultino essere sufficienti per ottenere un'adeguata comprensione dell'attività esternalizzata. In questo caso egli dovrà svolgere ulteriori procedure che possono riguardare diverse attività come:

- 1) contattare il fornitore di servizi tramite l'impresa utilizzatrice al fine di ottenere informazioni specifiche;
- 2) nei casi più complessi è possibile svolgere procedure di revisione idonee a fornire le informazioni necessarie sui controlli pertinenti direttamente dal fornitore di servizi;
- 3) ottenere una relazione emessa da un altro revisore, il quale è incaricato a svolgere specifiche procedure di verifica presso il fornitore di servizi;
- 4) richiedere ad un altro revisore di svolgere le procedure idonee a fornire le necessarie informazioni sui controlli pertinenti presso il fornitore di servizi.

La decisione del revisore dell'impresa utilizzatrice, relativamente alla procedura sopra elencata da adottare, può essere influenzata da molteplici fattori. Ad esempio la dimensione dell'impresa utilizzatrice e dell'impresa fornitrice di servizi, la complessità delle operazioni e la natura dei rapporti che si instaurano tra i due soggetti, possono generare un'influenza rilevante sul revisore. Nel caso delle nano-imprese le loro caratteristiche, cioè la semplicità delle operazioni e del business, consentono al revisore di adottare solamente le procedure di validità, senza una verifica del sistema di controllo interno. Tutto ciò ha come conseguenza la possibilità di acquisire relazioni da ulteriori revisori; in altre parole, al fine di raccogliere elementi probativi sufficienti e appropriati, il revisore può fare a meno di ricorrere ai punti 3 e 4 dell'elenco. Nel caso opposto, in cui il revisore ritenga necessario possedere una relazione a supporto, questa può assumere una duplice configurazione:

- 1) relazione sulla descrizione e sulla configurazione dei controlli presso il fornitore di servizi;
- 2) relazione sulla descrizione, configurazione ed efficacia operativa dei controlli presso il fornitore di servizi.

Queste due relazioni possono aiutare al revisore incaricato dall'impresa utilizzatrice a comprendere una serie di aspetti, come l'analisi dei controlli che possono influire sull'elaborazione delle operazioni dell'impresa utilizzatrice,

l'identificazione delle aree dove potrebbero generarsi errori significativi, la valutazione degli obiettivi di controllo pertinenti alle asserzioni di bilancio dell'impresa utilizzatrice e la verifica del fatto che i controlli siano adeguatamente configurati e messi in atto per prevenire o individuare gli errori di elaborazione, che potrebbero a loro volta dar luogo ad errori significativi nel bilancio dell'impresa utilizzatrice.

L' Isa 402 sancisce che il revisore deve indagare se la direzione dell'impresa utilizzatrice abbia ottenuto comunicazioni da parte del fornitore di servizi circa le eventuali frodi o le non conformità a leggi e regolamenti che potrebbero impattare sul bilancio di esercizio dell'impresa utilizzatrice. Inoltre il revisore deve valutare in che modo tali errori vadano ad influenzare le procedure di revisione. Nel caso di imprese che hanno esternalizzato l'intera tenuta della contabilità, è opportuno che esse procedano ad inserire nella lettera di attestazione una dichiarazione degli amministratori circa l'esistenza o meno di comunicazioni che la società fornitrice di servizi di contabilità ha fatto alla società su frodi e non conformità che influiscono sul bilancio¹².

3.6 QUALE BILANCIO SOTTOPORRE PER PRIMO A REVISIONE ?

12 CNDCEC. La revisione legale nelle “nano- imprese”. Gennaio 2020

A seguito dell'introduzione del documento del Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili intitolato “La Revisione Legale nelle “nano-imprese”- Riflessioni e strumenti operativi”, si è acceso un ampio dibattito con riferimento al bilancio delle nuove società da sottoporre a revisione. I dubbi trovano le sue fondamenta dal fatto che la scadenza prevista per la nomina di un revisore risale al 16 dicembre 2019. Si pone quindi il problema di stabilire se tale attività di verifica debba essere esercitata a partire dal primo esercizio successivo alla nomina, oppure se essa debba riguardare anche l'esercizio 2019. Secondo il parere di Assonime, reso noto con il caso 1/2020, la revisione dovrebbe riguardare l'esercizio 2020. L'attività di revisione legale, infatti, non è semplicemente un'attività di controllo puntuale su un certo fatto che si svolge alla chiusura dell'esercizio, ma è un'attività che si svolge in forma continuativa nel corso dell'esercizio¹⁹. I diversi pareri vengono messi a tacere con un ulteriore documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con il quale si sancisce che, per le nuove società poste al controllo, che hanno provveduto a nominare il revisore entro il termine originario del 16 dicembre 2019, il primo bilancio da revisionare è appunto quello relativo all'esercizio 2019. Ciò è stato deciso in quanto si ritiene che il revisore incaricato

¹⁹ Pollio Marcello. Nanoimprese, primo bilancio da revisionare con dubbi. ItaliaOggi. 29 Gennaio 2020

abbia svolto, prima dell'accettazione dell'incarico, le necessarie procedure preliminari e quindi si trovi in condizione di poter svolgere l'attività in maniera corretta e conforme ai principi di revisione. In conclusione, se il revisore termina con esito positivo le procedure preliminari ed accetta l'incarico, evidentemente egli è in grado di svolgere le procedure di revisione sul bilancio del 2019. Di conseguenza, la relazione del soggetto incaricato verterà sugli esercizi 2019, 2020, 2021. Dall'altra parte, con il Decreto cosiddetto “Milleproroghe” (Decreto Legislativo n. 162 del 30 Dicembre 2019) si è stabilito che, per tutte le società che hanno provveduto alla nomina del revisore legale entro il 29 Aprile 2020, cioè entro la data di approvazione del bilancio 2019, la relazione del soggetto incaricato verterà sugli esercizi 2020, 2021, 2022²⁰.

²⁰ CNDCEC. La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti. Marzo 2020

CONCLUSIONI

L'attività di revisione legale dei conti risulta essere un'attività essenziale, in quanto costituisce un supporto al sistema di comunicazione economico-finanziaria, permettendo anche di incrementare il livello di fiducia da parte degli utilizzatori di bilancio. Si tratta di una disciplina trasversale e complessa, oggetto di numerosi interventi normativi, i quali hanno portato non solo al perfezionamento del ruolo del revisore, ma anche all'estensione della sua attività. In particolar modo l'ultimo documento emanato dal CNDCEC, che ha per oggetto la disciplina delle “nano-imprese”, testimonia come l'applicazione degli Isa alle piccole e medie realtà è un fenomeno che richiama forte interesse da parte dei professionisti del settore. Infatti è lo stesso Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rappresentato dal presidente Massimo Maniani, che afferma: *“La nostra preoccupazione risiede nella consapevolezza della eccessiva complessità e difficoltà di svolgere gli incarichi di revisione legale in contesti aziendali di dimensioni minori o nelle “nano-imprese” seguendo gli stessi standard professionali di riferimento (i principi di revisione internazionali ISA Italia) elaborati per essere applicati anche nella revisione delle società quotate e negli altri Enti di interesse pubblico.”*

I numerosi dibattiti tra gli esperti hanno scatenato interessi crescenti anche a livello europeo e mondiale, instaurando così una sorta di collaborazione, al fine di ricercare una soluzione idonea a minimizzare la complessità degli incarichi.

In definitiva, si è dell'avviso che la creazione di un set separato di principi di revisione ad hoc dedicati alle nano-imprese possa effettivamente consentire di razionalizzare l'azione del revisore, contenendo, quantomeno in parte, l'alea connessa alla soggettività delle sue scelte¹⁶.

¹⁶ Miani Massimo (Presidente del CNDCEC). La revisione legale nelle “nano-imprese”. Riflessioni e strumenti operativi. Gennaio 2020

BIBLIOGRAFIA

1. Bauer Riccardo, La revisione legale dopo la riforma. Maggioli Editore, 2010
2. Bozza Ermando. Nanoimprese, revisori al chiodo. Un surplus di lavoro per la verifica dei saldi iniziali. ItaliaOggi. 16 Gennaio 2020.
3. Brutti Giancarlo e Perugini Maria Roberta. Audit e GDPR: Manuale per le attività di verifica e sorveglianza del titolare e del DPO (Data Protection Officer). Franco Angeli, 2019
4. Cavalluzzo Nicola e Martignoni Valentina. Nano-imprese: Isa Italia con meno ansia per il revisore. Il Sole 24 Ore. 10 Marzo 2020
5. Ceradini Claudio. Indicazioni ad hoc per il debutto della revisione nelle nano-imprese. Il sole 24 Ore/ Guida al diritto. 6 Gennaio 2020
6. CNDCEC. La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti. Marzo 2020
7. CNDCEC. La revisione legale nelle “nano- imprese”. Gennaio 2020
8. D'Angelo Paola. Evoluzione normativa della revisione legale in Italia ed in Europa. LeggiOggi,it. 20 Luglio 2015
9. D'onza Giuseppe e Marchi Giuliano, La Revisione del Bilancio. G. Giappichelli Editore , 2019
10. DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 .Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

11. Decreto legislativo n.39, 27 Gennaio 2010, Art. 9 comma 4
12. Decreto Legislativo n.39, 27 Gennaio 2010, Art.10
13. Gentili Giorgio. La nuova revisione legale dei conti con gli ISA Italia. Cesi Professionale. 2016
14. Magnano San Lio Luca. Imprese di dimensioni minori, gli ISA Italia “guidano” la revisione. Il Sole 24 Ore. 7 Gennaio 2020
15. Magnano San Lio Luca. Convivenza più facile tra nano-imprese e revisione legale. Guida alla contabilità e bilancio/ Il Sole 24 Ore. 5 Marzo 2020
16. Marinelli Ugo. “Revisione Contabile: Principi e note metodologiche.” Terza edizione. Giappichelli Editore, 4 Feb 2014
17. Marinoni Marco Angelo. “Revisione Legale dei Conti e Risk Approach.” G. Giappichelli Editore- Torino,2015
18. Miani Massimo (Presidente del CNDCEC). La revisione legale nelle “nano-imprese”. Riflessioni e strumenti operativi. Gennaio 2020
19. Pollio Marcello. Nanoimprese, primo bilancio da revisionare con dubbi. ItaliaOggi. 29 Gennaio 2020
20. Vitali Roscini Franco. Revisione ed etica tra valutazione dei rischi e significatività. Il Sole 24 Ore/Guida alla contabilità e bilancio. 5 Dicembre 2019